



**Università
degli Studi
di Palermo**

**AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE
Settore Reclutamento e Selezioni
Personale Docente**



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 09/05/1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
- VISTA** la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la legge 05/02/1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTO** il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- VISTO** il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il D. Lgs 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il D. Lgs 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTA** la Legge 15/04/2004 n. 106 e il D.P.R. n. 252 del 03/05/2006;
- VISTO** il D. Lgs 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- VISTO** il D. Lgs 11/04/2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28/11/2005, n. 246";
- VISTA** la Legge 30/12/2010, n. 240 e s.m.i., relativa alle "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** il D. Lgs 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;
- VISTO** il Codice Etico dell'Università degli Studi di Palermo;
- VISTO** il vigente "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato" dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con il D.R. n. 1239 del 20/02/2024;
- VISTI** il D.M. 30/10/2015, n. 855, recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
- VISTO** il D.M. n. 639 del 02/05/2024 recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari;
- VISTO** il D.M. 25/05/2011, n. 243, che individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati al conferimento dei contratti di cui all'art. 24 della citata Legge n. 240/2010;
- VISTO** il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTE** le delibere dei Consigli dei Dipartimenti di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata; Culture e Società; Architettura; Scienze della Terra e del Mare; Ingegneria; Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G. D'Alessandro"; Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali; Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione; Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche; Giurisprudenza e Scienze Umanistiche;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, riunitosi in data 9 aprile 2024;
- VISTA** la delibera n. 03/01 del 16 aprile 2024 "*Programmazione professori e ricercatori – anno 2024*" con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito;
- VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 05/01 del 18 aprile 2024 e n. 10/05 del 30/05/2024 con le quali è stata approvata, anche, la proposta di attivazione delle procedure relative alle posizioni di Ricercatore a tempo a tempo determinato, ai sensi



dell'art. 24, comma 3 lettera b), della Legge 240 del 30/12/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022, afferenti ai Dipartimenti sopra citati

DECRETA

Art. 1

Oggetto delle procedure

Sono indetta le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di n. 32 posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3 lettera b), dell'art. 24 della Legge 240 del 30/12/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022, con contratto di durata triennale, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, per i Dipartimenti e per i Settori di cui all'allegato 1, parte integrante del presente bando.

Art. 2

Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'Estero ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.

Fermo restando i requisiti sopra indicati, i candidati devono inoltre aver usufruito per almeno tre anni, anche cumulativamente, di:

- contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge 230/2005;
- contratti stipulati ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 240/2010;
- assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 449/1997 e ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010;
- borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 398/1989;
- analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;

ovvero aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge 240/2010.

I candidati in possesso del titolo di specializzazione medica sono ammessi a partecipare con il solo titolo di cui trattasi. In caso di Diploma di Scuola di Specializzazione conseguito all'estero, è necessario allegare la determina di equivalenza ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001.

In caso di dottorato conseguito all'estero, è necessario allegare il decreto di riconoscimento accademico del titolo (c.d. decreto di equipollenza, rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980), per coloro che già lo possiedono, ovvero il provvedimento di riconoscimento del titolo ai fini della partecipazione a concorsi per ricercatore nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2007 - modificato con D. Lgs. 15/2016 (per titoli UE) - e del D.P.R. 394/99, art. 49 (per titoli non UE). Nelle more del rilascio, da parte degli organi preposti, del provvedimento di riconoscimento è possibile produrre la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta dello stesso.

La documentazione comprovante il riconoscimento del titolo straniero dovrà in ogni caso essere prodotta all'Amministrazione prima della presa di servizio.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono partecipare e pertanto saranno esclusi:

- 1) coloro i quali sono stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro i quali sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati decaduti



- da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.01.1957 n. 3;
- 3) coloro che, alla data di approvazione della delibera del Dipartimento di richiesta di copertura di posizioni, adottata sulla base delle risorse effettivamente disponibili e assegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione, abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha esitato la suddetta delibera, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b, Legge 240/2010 e dell'art. 4 comma 2 del vigente "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato";

Art. 3

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata reperibile alla pagina:

<https://pica.cineca.it/unipa/>

Il candidato potrà accedere alla piattaforma del concorso utilizzando il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), selezionando l'Università di Palermo tra gli enti oppure il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma o autenticarsi con il proprio account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES, qualora in possesso. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

L'applicazione informatica consente di salvare la documentazione inserita in modalità bozza, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta, che verrà automaticamente inviata via e-mail al momento di presentazione della domanda.

Una volta compilata la domanda ed inseriti tutti gli allegati, il candidato dovrà assicurarsi di aver premuto il tasto "presenta". Il perfezionamento della candidatura sarà comprovato esclusivamente dalla modifica dello status della domanda, che apparirà "presentata" e non più "in bozza".

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami.



In caso di accesso tramite identificazione attraverso il sistema SPID, Il sistema non richiederà di allegare il Codice fiscale e la domanda di ammissione alla procedura selettiva verrà acquisita automaticamente dal sistema senza necessità di firma.

Negli altri casi, pena l'esclusione, la domanda deve essere firmata, deve contenere tutti i dati richiesti ed essere corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda può essere firmata con firma digitale certificata. Altrimenti, il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere scansionato e caricato sul sistema in formato PDF.

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici, contattare il supporto tramite il link <https://pica.cineca.it/unipa/>.

All'atto della compilazione dell'applicativo online sopra menzionato, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale (solo per i cittadini italiani e solo in caso di autenticazione con modalità diversa da SPID);
- residenza;
- domicilio;
- indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) (solo per i cittadini italiani);
- indirizzo e-mail;
- recapito telefonico;
- il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
- di non aver avuto contratti, come titolare di assegni di ricerca e contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della citata legge per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi come previsto dall'articolo 22, comma 9, della Legge 240/2010. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- di non essere professore universitario di prima o di seconda fascia o ricercatore già assunto a tempo indeterminato né di esserlo stato ancorché cessato dal servizio.
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadino italiano: il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento;
- di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del T.U. 10/01/1957 n. 3;
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);
- di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ovvero con un professore appartenente al Dipartimento che ha esitato la delibera di richiesta di copertura di posizioni, adottata sulla base delle risorse effettivamente disponibili e assegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla data di approvazione della stessa.



Il candidato potrà dichiarare la propria disponibilità ad essere convocato per la prova orale (lingua straniera) e, contestualmente, la discussione dei titoli e delle pubblicazioni con un preavviso inferiore a venti giorni.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:

- copia di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità;
- copia del codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
- curriculum, redatto in lingua italiana, della propria attività scientifica e didattica. Il curriculum, reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritto e redatto secondo lo schema disponibile sull'applicativo, dovrà attestare il possesso dei requisiti di partecipazione e di tutti i titoli in esso riportati, indicando dettagliatamente tutte le informazioni atte a valutare i titoli medesimi.

Nel caso in cui si faccia riferimento a titoli redatti in lingua straniera (diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

- elenco delle pubblicazioni scientifiche da valutare, numerato, datato e firmato (non deve essere superato il numero di pubblicazioni previsto nell'allegato di cui all'art. 1 del presente bando), con la dichiarazione che attesti l'avvenuto deposito di quanto previsto all'art. 5 del bando relativamente alle pubblicazioni edite in Italia. La tesi di dottorato può essere inserita in elenco ma, in tal caso, la stessa andrà conteggiata nel numero di pubblicazioni da sottoporre a valutazione;
- pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione;
- tesi di dottorato, anche se non inserita fra le pubblicazioni da valutare;
- ricevuta del pagamento del contributo di partecipazione alla procedura.

I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o diversamente abili, riconosciuti ai sensi della Legge 104/1992, e successive modificazioni e integrazioni, e della Legge 68/1999, con apposita indicazione riportata nella domanda di partecipazione alla selezione, dovranno chiedere i benefici di cui alle predette leggi, specificando l'ausilio necessario per lo svolgimento delle prove di esame in relazione alla propria condizione, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle prove d'esame.

In tali ipotesi essi dovranno produrre idonea certificazione medico-sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti.

La mancata indicazione nella domanda degli ausili necessari esonera automaticamente l'Amministrazione da ogni incombenza in merito.

I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

In materia di documentazione amministrativa i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono attenersi a quanto disposto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive. In caso di falso sono applicabili le disposizioni previste dagli artt. 483, 485 e 486 del Codice penale.



I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di €. 35,00, non rimborsabile, tramite il portale PagoPA.

Dopo aver compilato la domanda in tutte le parti obbligatorie e prima di firmarla e presentarla, selezionare il pulsante “Verifica/Verify” e quindi selezionare il pulsante “Pagamento/Payment”. A questo punto sarà possibile pagare direttamente dentro il sistema PICA.

In alternativa, è possibile scegliere di allegare la ricevuta di pagamento effettuato seguendo il percorso sotto descritto.

<https://unipa.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/home>

Scegliere: Pagamento spontaneo

Scegliere: D00 - Pagamenti a favore dell'amministrazione centrale dell'Ateneo

Scegliere alla voce Motivo Pagamento: Tassa per procedura concorsuale

Inserire nello spazio Causale: concorso **2024_32rtdb**.

La ricevuta del pagamento deve essere allegata alla domanda di concorso.

Art. 4

Domanda di ammissione per i candidati stranieri

I cittadini stranieri, oltre a quanto riportato nel precedente articolo e negli atti disponibili nella procedura telematica, devono dichiarare nella domanda di partecipazione:

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza, ovvero i motivi della mancanza di tale requisito;
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

I cittadini dell'Unione Europea possono riportare i titoli che intendono presentare sul curriculum, redatto secondo le indicazioni di cui al precedente articolo.

In materia di documentazione amministrativa i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono attenersi a quanto disposto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 445/2000.

I cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, solo per comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani e sono pertanto tenuti a presentare copia dei certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

I cittadini extracomunitari devono riportare nel curriculum i titoli posseduti che intendono sottoporre alla valutazione della Commissione, caricando sulla piattaforma i documenti e i titoli in formato .pdf, con allegata una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. La traduzione non è richiesta se il titolo è in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola.

I cittadini extracomunitari dovranno inoltre, al momento della eventuale presa di servizio, essere in possesso di regolare e valido permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria

Art. 5

Pubblicazioni



Le pubblicazioni, che il candidato intende presentare ai fini della procedura selettiva, indicate con un numero progressivo corrispondente al relativo elenco, vanno allegate esclusivamente in formato pdf tramite l'apposita sezione della procedura telematica.

Sono valutabili ai fini della procedura di selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi già pubblicati o accettati per la pubblicazione, secondo le norme vigenti, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato può essere inserita, a discrezione del candidato, nel numero delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione.

I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore oppure a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dai candidati ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.

Per le pubblicazioni edite in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252. La dichiarazione dell'adempimento dei suddetti obblighi, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, va apposta in calce all'elenco delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione.

Per tutte le pubblicazioni, edite sia in Italia che all'estero, devono risultare:

- a) la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione;
- b) codice ISBN, oppure ISSN, oppure DOI, o altro equivalente.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere accompagnate dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

Per i settori riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diversa da quelle indicate nel comma precedente

Art. 6

Esclusione dalla procedura selettiva

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore che verrà notificato all'interessato mediante PEC o per i candidati stranieri tramite raccomandata A/R.

Art. 7

Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 23 del *"Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato"* dell'Università degli Studi di Palermo.

Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo di Ateneo.

Eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della Commissione nell'Albo di Ateneo. Se la causa di riconsiliazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Decorso tale termine, e, comunque, dopo l'insediamento



della Commissione, non sono ammesse istanze di ricsuzione dei commissari. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di ricsuzione, il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anticipatamente e la Commissione può iniziare i lavori. La Commissione può svolgere le proprie attività anche in modalità telematica. I candidati possono chiedere di svolgere la discussione sui titoli e sulle pubblicazioni e la prova orale di conoscenza della lingua straniera da remoto.

Art. 8

Adempimenti della Commissione giudicatrice

Nella prima seduta la Commissione provvede a:

- eleggere il Presidente e il Segretario verbalizzante;
- inserire a verbale la dichiarazione dalla quale risulti che tra di loro non sussistano le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile;
- stabilire i criteri per la valutazione preliminare dei candidati (D.M. 25/05/2011 n. 243);
- stabilire il punteggio massimo e i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione, riservando a queste ultime un punteggio nel range del 60-80% del punteggio massimo;
- stabilire la modalità di svolgimento dei successivi lavori della Commissione (modalità telematica o in presenza)
- stabilire il calendario delle successive riunioni della Commissione.

Al termine della prima seduta il verbale, contenente i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, è trasmesso al Responsabile del procedimento che ne assicura la pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo, almeno per sette giorni, prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

La selezione, ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 24 – Legge n. 240/2010, prevede le seguenti fasi:

- analisi dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati ed indicazione della loro ammissibilità alla valutazione;
- valutazione preliminare (da effettuare solo se il numero dei candidati è superiore a 6);
- discussione dei titoli e delle pubblicazioni e contestuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;
- assegnazione dei punteggi ai titoli e alle pubblicazioni ed individuazione del vincitore,

La selezione, ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art. 24 – Legge n. 240/2010, avviene mediante valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con il D.M. n. 243/2011 come da successivo art. 9 del presente bando.

A seguito della valutazione preliminare si procede all'ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, nella misura di almeno il 10% (arrotondato per eccesso) del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, nonché all'accertamento contestuale dell'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nella scheda profilo dell'Allegato 1.

L'elenco degli ammessi sarà notificato, prima della data prevista per la discussione, tramite avviso che sarà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo alla pagina: <https://bit.ly/ricercatoriTD>.



I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. In tale caso la Commissione procede all'esame dei titoli e delle pubblicazioni senza esprimere alcun giudizio.

Dopo la discussione pubblica e l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione procede all'assegnazione, per ogni candidato, dei punteggi ai titoli e alle pubblicazioni, riservando a queste ultime un punteggio nel range del 60-80% del punteggio massimo individuato nel verbale di definizione dei criteri.

Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti dalla Commissione. Sono parte integrante e necessaria dei verbali, redatti giornalmente, i giudizi espressi su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, nonché, i punteggi collegiali analiticamente attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica.

Al termine dei lavori, la Commissione, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, indica il vincitore, esclusivamente nel caso in cui abbia conseguito un punteggio complessivo non inferiore al 70% del punteggio massimo.

La Commissione deve concludere i lavori entro tre mesi a decorrere dal termine indicato all'art. 7 del presente bando.

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Art. 9

Valutazione dei titoli e del curriculum

La valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, è effettuata prima della discussione e della prova orale, secondo i criteri individuati dall'art. 2 del D.M. 25/05/2011 n. 243.

Le Commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma precedente è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

I criteri di cui al presente articolo sono utilizzati anche per l'assegnazione dei punteggi a seguito della discussione e della prova orale.



Art. 10

Valutazione della produzione scientifica

Le Commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione - nella valutazione preliminare - anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

Nella fase di assegnazione dei punteggi, la tesi di dottorato viene valutata solo se inserita dal candidato nell'elenco delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione.

Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Le Commissioni giudicatrici devono, altresì, valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le Commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si possono avvalere anche dei seguenti indicatori:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

I criteri di cui al presente articolo sono utilizzati anche per l'assegnazione dei punteggi a seguito della discussione e della prova orale.

Art. 11

Prova orale e discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica

A seguito della valutazione preliminare e alla conseguente ammissione dei candidati più meritevoli o nel caso in cui i candidati siano in numero pari o inferiore a 6, la Commissione procede alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e al contestuale svolgimento della prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista. La prova orale è pubblica.

Il giorno, la sede, e l'ora della prova, saranno comunicati tramite avviso che sarà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito di Ateneo alla pagina: <https://bit.ly/ricercatoriTD>.

La pubblicazione dei citati avvisi all'Albo Ufficiale di Ateneo avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.



L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata lettura degli avvisi e sarà, comunque, cura dei candidati tenersi informati consultando l'Albo Ufficiale di Ateneo e il sito di Ateneo alla pagina: <https://bit.ly/ricercatoriTD> per reperire le informazioni sulle selezioni.

A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, secondo i criteri già indicati agli artt. n. 9 e 10 e stabiliti nel verbale n. 1.

La Commissione procede all'assegnazione dei punteggi ai titoli e alle pubblicazioni, riservando a queste ultime un punteggio nel range del 60-80% del punteggio massimo, secondo quanto previsto nel verbale dei criteri.

Per sostenere la suddetta prova i candidati devono essere muniti esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

- carta d'identità;
- porto d'armi;
- patente automobilistica;
- patente nautica;
- passaporto;
- tessere di riconoscimento rilasciate da un'Amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.

Art. 12

Accertamento della regolarità degli atti

Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli stessi e dichiara il nominativo del candidato vincitore.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal candidato risultato vincitore sono soggetti, da parte dell'Università, a controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Il decreto di approvazione degli atti è comunicato a tutti gli interessati ed è trasmesso al Dipartimento che ha richiesto il posto.

Il decreto Rettorale sarà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito dell'Ateneo.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione affinché questa provveda alla regolarizzazione assegnandole un termine.

Art. 13

Nomina del vincitore e stipula del contratto

Il candidato, risultato vincitore della procedura selettiva, riceverà comunicazione del decreto di approvazione degli atti.

A seguito della citata approvazione, ai sensi del comma 2 lettera d) dell'art. 24 della Legge 240/2010, il Dipartimento formula la proposta di chiamata deliberata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

Tale proposta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il vincitore, dopo l'approvazione della chiamata, è invitato a stipulare un contratto di diritto privato di durata triennale, con il regime di impegno previsto, ai sensi del comma 3 lettera b) dell'art. 24 della Legge 240/2010, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 36/2022.

Il vincitore, se cittadino italiano o di altro Stato della Comunità europea dovrà far pervenire a questo Ateneo, a pena di decadenza dal diritto alla nomina, una ulteriore dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risultino:

- a) la data e il luogo di nascita;
- b) la cittadinanza;



- c) il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di provenienza;
- d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari;
- e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
- f) il codice fiscale (solo se cittadino italiano);
- g) la composizione del nucleo familiare;
- h) l'insussistenza di rapporti di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- i) gli eventuali impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, la dichiarazione che ne attesti l'avvenuta richiesta di collocamento in aspettativa senza assegno dal servizio per tutto il periodo di durata del presente contratto.

La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura selettiva, deve presentare, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza dal diritto alla nomina, i seguenti documenti:

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato, equipollente al certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche un certificato da cui risulti la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico in Italia;
- 3) certificato attestante la cittadinanza;
- 4) certificato attestante il godimento dei diritti politici.

Il certificato relativo al punto n. 4) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.

I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui il vincitore è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30/05/1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Art. 14

Trattamento economico

Il trattamento economico spettante al destinatario del contratto è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato con regime di impegno previsto.

Art. 15

Incompatibilità

Ai titolari di contratto a tempo determinato, stipulati ai sensi del presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 240/2010, che disciplinano le



incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno previsto.

Per il regime autorizzativo si applica quanto disposto dall'art. 53 del D.L.gs. n. 165/2001 nonché dal regolamento di Ateneo per le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti.

Art. 16

Risoluzione del contratto

La risoluzione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti o da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

I dati personali dei candidati saranno trattati dall'Università degli Studi di Palermo, ai sensi della vigente normativa, per le finalità di gestione della procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura.

Gli interessati potranno consultare l'informativa sul trattamento dati disponibile all'indirizzo: <https://www.unipa.it/privacy/informativa/informazioni-sul-trattamento-di-dati-personali---procedure-concorsuali-e-selettive-bandite-dallateneo/>

Art. 18

Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Chiara Terranova e la referente la Dott.ssa Ina Cerniglia – Piazza Marina n. 61, 90133 – Palermo – e-mail: concorsi.docenti@unipa.it

Art. 19

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Art. 20

Pubblicità

Il bando di indizione delle procedure selettive, emanate con decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale concorsi ed esami:

- all'Albo Ufficiale di Ateneo <http://www.unipa.it/albo.html>
- sul sito di Ateneo: <https://bit.ly/ricercatoriTD>
- sul sito del MUR <http://bandi.miur.it/index.php>
- su sito dell'Unione Europea: <http://www.euraxess.it/>

Sul sito di Ateneo e sull'Albo Ufficiale di Ateneo saranno altresì pubblicati gli atti successivi relativi alla procedura.

IL RETTORE
Prof. Massimo Midiri